

**PATTO DI INTEGRITA' IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI
DI FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA – F.B.M. S.P.A. IN LIQUIDAZIONE**

Art. 1. Finalità

Il presente Patto di Integrità, da intendersi vincolante tra Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.A. in liquidazione, di seguito F.B.M. S.p.A. in liquidazione e gli "Operatori economici" definiti ai sensi del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici"¹, sancisce la reciproca e formale obbligazione ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché ai principi che contraddistinguono un sistema economico sano che considera prioritari rapporti di lavoro rispettosi delle leggi, dei CCNL e delle norme sulla sicurezza.

Per i consorzi ordinari o i raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio, gli esecutori dei consorzi fra cooperative di produzione e lavoro, dei consorzi fra imprese artigiane, dei consorzi stabili, per conto dei quali i consorzi medesimi presentano offerta.

Nei casi in cui gli operatori economici, in sede di offerta, indichino l'intenzione di ricorrere all'istituto dell'avvalimento, l'obbligo riguarda anche i soggetti cosiddetti "ausiliari".

Il Patto di Integrità costituirà parte integrante di qualsiasi contratto derivante dalla procedura di affidamento di F.B.M. S.p.A. in liquidazione, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".²

Art. 2. Obblighi dell'Operatore economico

L'operatore economico, per partecipare alla procedura:

- si obbliga a non influenzare il procedimento diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte di F.B.M. S.p.A. in liquidazione e a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno — direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati -, somme di denaro, regali o altre utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o la gestione del contratto;
- si obbliga a non stabilire accordi collusivi con altre imprese partecipanti alla procedura volti a manipolarne gli esiti con una delle seguenti modalità:
 - utilizzando il meccanismo delle offerte di comodo (importo dell'offerta superiore a quella del vincitore designato, notoriamente troppo elevato per essere accettato, condizioni particolari notoriamente inaccettabili per la stazione appaltante);
 - utilizzando la mancata presentazione di offerte come scelta comune tra una o più imprese concorrenti o il ritiro di offerte precedentemente presentate per far accettare quella del vincitore designato;
 - utilizzando il meccanismo della rotazione delle offerte (le imprese colluse continuano a partecipare alle gare indette dalla stazione appaltante, ma decidono di presentare a turno l'offerta vincente);
 - utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti dello stesso;

¹ Definizione di "«operatore economico» ai sensi del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" - Art. 3, comma 2.3 lett. p): *"una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi"*

² Art. 1 comma 17 L. 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione":
"Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara".

- favorendo un'impresa attraverso la spartizione del mercato, convenendo di non entrare in concorrenza per particolari committenti o aree geografiche, impegnandosi reciprocamente a non partecipare (o a partecipare solo con offerte di comodo) alle gare indette dai committenti assegnati alle altre;
- si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione/affidamento e/o alla gestione del contratto;
- assicura di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) o di accordo, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile ³ con altri partecipanti alla procedura di affidamento, che comportino l'imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale;
- assicura di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della vigente normativa;
- si impegna a segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione di F.B.M. S.p.A. in liquidazione, secondo le modalità indicate sul sito istituzionale della società nella sezione "Amministrazione trasparente", qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura;
- si obbliga ad informare puntualmente personale, subappaltatori e subaffidatari di cui si avvale del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
- assicura di collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.);
- si obbliga altresì, in caso di aggiudicazione, a rispettare identiche clausole di integrità e anticorruzione;
- si obbliga al rispetto delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro, al rispetto degli obblighi derivanti da rapporti di lavoro, in particolare di tipo contrattuale, contributivi, previdenziali, assicurativi e a norme che attengono all'inserimento dei soggetti diversamente abili;
- si obbliga inoltre al rispetto delle clausole sociali del bando di gara, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 50/2016, volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato nell'ambito di appalti di lavori e servizi ad alta intensità di manodopera e all'applicazione dei CCNL di settore.

³ Art. 2359 Codice Civile - Società controllate e società collegate. *"Sono considerate società controllate: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati."*

Art. 3. Obblighi di F.B.M. S.p.A. in liquidazione

F.B.M. S.p.A. in liquidazione si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti sanzionatori nei confronti dei soggetti a vario titolo intervenuti nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti del "Codice etico", reperibile nel sito istituzionale della società alla sezione "Amministrazione trasparente".

In particolare, per prevenire fenomeni di corruzione F.B.M. S.p.A. in liquidazione assume l'espresso impegno di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

Per adempiere alla normativa in materia di trasparenza, F.B.M. S.p.A. in liquidazione è obbligata a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti l'aggiudicazione.

F.B.M. S.p.A. in liquidazione infine, in caso di gare di servizi e lavori ad alta densità di manodopera, si impegna ad inserire clausole sociali di salvaguardia occupazionale nel bando di gara, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 50/2016.

Si impegna inoltre al controllo della regolarità contributiva DURC del fornitore in ogni fase della procedura di appalto.

Art. 4. Violazione del Patto di integrità

La violazione del Patto di integrità è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.

La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti suo carico dall'articolo 2, può comportare, secondo la gravità della violazione accertata e la fase in cui la violazione è accertata:

- l'esclusione dalla procedura di affidamento;
- l'applicazione di penali;
- la risoluzione di diritto dal contratto.

L'Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora ritenga che la stessa produca effetti pregiudizievoli ad esigenze imperative ai sensi dell'art. 121, comma 2 del D. Lgs. 104/2020⁴ o ad interessi pubblici.

In ogni caso, è fatto salvo l'eventuale diritto al risarcimento del danno.

⁴ D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 "Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo." Art. 121 comma 2. *"Il contratto resta efficace, anche in presenza delle violazioni di cui al comma 1 qualora venga accertato che il rispetto di esigenze imperative connesse ad un interesse generale imponga che i suoi effetti siano mantenuti. Tra le esigenze imperative rientrano, fra l'altro, quelle imprescindibili di carattere tecnico o di altro tipo, tali da rendere evidente che i residui obblighi contrattuali possono essere rispettati solo dall'esecutore attuale. Gli interessi economici possono essere presi in considerazione come esigenze imperative solo in circostanze eccezionali in cui l'inefficacia del contratto conduce a conseguenze sproporzionate, avuto anche riguardo all'eventuale mancata proposizione della domanda di subentro nel contratto nei casi in cui il vizio dell'aggiudicazione non comporta l'obbligo di rinnovare la gara. Non costituiscono esigenze imperative gli interessi economici legati direttamente al contratto, che comprendono fra l'altro i costi derivanti dal ritardo nell'esecuzione del contratto stesso, dalla necessità di indire una nuova procedura di aggiudicazione, dal cambio dell'operatore economico e dagli obblighi di legge risultanti dalla dichiarazione di inefficacia".*

Art. 5. Efficacia del Patto di Integrità

Il Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di affidamento.

Il contenuto del presente documento potrà essere integrato da eventuali ulteriori futuri Protocolli di legalità sottoscritti da F.B.M. S.p.A. in liquidazione.

Art. 6. Controversie

Per ogni controversia relativa all'interpretazione e all'applicazione del presente Patto di Integrità è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

